



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2014, n. 336

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (zona H1 verde pubblico) in parte in zona "E3 case isolate in parte in zona "S servizi pubblici ed infrastrutture" in variante al P.R.G. ed al P.P. del comparto C/9". Autorità Procedente: Commissario ad acta (ing. P. Solombrino).

L'anno 2014 addì 24 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 2180 del 21.01.2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_89/1257 del 04/02/2014 del Servizio Ecologia, il Comune di Martina Franca ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (Zona H1 verde pubblico) in parte in zona "E3 case isolate" e in parte in zona "S servizi pubblici ed infrastrutture" in variante al PRG ed Al P.P. del comparto C/9" trasmetteva anche su supporto informatico, la seguente documentazione:

- Deliberazione n. 02 del 18.11.2013 del Commissario ad Acta, ing. Piergiorgio Solombrino di formalizzazione della proposta di piano comprendente il rapporto ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Rapporto ambientale preliminare di verifica per l' assoggettabilità a VAS, allegato alla delibera;
- Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale allegato alla delibera;

Inoltre si allegava copia della documentazione allegata, così come richiesto dal Commissario ad acta:

- deliberazione del Commissario ad acta, Dott. Ing. Mario Sarno, n. 1 del 27.03.2012 di adozione in variante al P.R.G. ed al P.P. "C/4" della riqualificazione dell'area sopra descritta con unita relazione tecnica ed allegati;
- tav. 5/bis del P.R.G. recante la variante di cui sopra;
- certificato di destinazione urbanistica prot. 171 del 26.01.2012;
- osservazioni presentate dall'Associazione "la Città possibile", assunte al protocollo comunale al n. 20187 del 07.08.2012.
- stralcio della tav. 5/bis del P.R.G. vigente del Comune di Martina Franca;
- stralci delle tavv.3-8-10-11 del Piano Particolareggiato "C9".

Inoltre si evidenziava che "con l'unita deliberazione n. 537 del 28.03.2013, la Giunta Regionale ha concluso il procedimento avviato dal Consiglio Comunale con le delibere n. 29 del 09.04.2001 e n. 109

del 09.12.2004 che si allegano in copia”;

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_89/3190 dello 28.03.2014, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, verificata la completezza della documentazione, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica); Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- ARPA Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale Taranto;
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Taranto;
- AQP-Direzione generale
- Comune di Marina Franca

Nella stessa nota veniva raccomandato ai suddetti SCMA di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. 44/2012 e si invitava altresì l'Autorità Procedente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. 4567 del 09.04.2014, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/3879 del 17.04.2014, l'Autorità di Bacino della Puglia non riscontrava vincoli PAI nell'area di proprietà Serio;

con nota prot. n. 1384 del 17.04.2014, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/4106 del 24.04.2014, l'Autorità idrica pugliese, comunicava che “per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale ove interessate” e rappresentava inoltre che nel POT vigente, consultabile via Internet, “sono riportati gli interventi in corso/di recente completamento;

con nota prot. n. 4759 del 15.04.2014, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/4116 del 24.04.2014, la Soprintendenza dei Beni Archeologici per la Puglia Taranto, comunicava, accertato che “la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici.....o da procedimenti di vincolo in itinere,.... per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica che il piano in oggetto, non debba essere assoggettato a VAS”;

con nota prot. 41900 del 23.04.2014 acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/4381 del 06.05.2014, l'Acquedotto Pugliese, esprimeva il proprio nulla osta all'intervento in quanto “l'area non è minimamente interessata da opere idriche e fognanti da questa Società”;

con nota prot. 19742 del 22.04.2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_89/4382 del 06.05.2014 del Servizio Ecologia, il Comune di Martina Franca sottolineava che “ l'area in questione è già stata oggetto di precedente variante al P.R.G. adottata con del C.C. n. 29/2001 e 109/2004 di reiterazione di tutti i vincoli decaduti oggi definitivamente approvata con D.G.R. Puglia n. 537 del 28 marzo 2013” e che pertanto “la disciplina dell'area oggi scaturisce non dalla c.d. Variante Solombrino (...).ma da quella adottata dal Comune e poi approvata dalla Regione Puglia come ha peraltro riconosciuto, sia pure ai soli fini cautelari, il TAR Lecce, III sez., con ord. n. 667 del 20.12.2013”

con nota prot. n. 24174 del 28.04.2014, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/4386 del

06.05.2014, l'ARPA Puglia inviava il proprio contributo rilevando che "gli effetti ambientali potenzialmente determinabili dalla variante oggetto, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'area, possono essere considerati, ragionevolmente, contenuti"

con nota prot. 24213 del 13.05.2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_89/4955 del 22.05.2014, il Comune di Martina Franca trasmetteva copia della nota dell' Ufficio pianificazione della mobilità e dei trasporti della Regione Puglia prot. 886 del 30.04.2014. Inoltre la stessa Amministrazione comunicava che con Deliberazione di Giunta regionale n. 537 del 28 marzo 2013 era stata approvata la variante alle NTA del PRG di Martina Franca, relativa alla reiterazione dei vincoli inseriti nel PRG e nei PP del Comune di Martina Franca;

con nota prot. n. 888 del 30.04.2014, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/5175 del 30.05.2014, l'Ufficio pianificazione della mobilità e dei trasporti della Regione Puglia, riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione /pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con nota prot. n. 3190 del 07.04.2014 acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/5233 del 03.06.2014, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, comunicava l'impossibilità a visionare gli allegati depositati sul portale della Regione Puglia e invitava a trasmetterli in forma cartacea o in altro formato digitale;

con nota acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/9566 del 22.10.2014, il Commissario ad Acta faceva presente di aver acquisito tardivamente i contributi dei SCMA, richiedendo all'amministrazione comunale l'eventuale trasmissione di nuovi, se pervenuti e fornendo alcune precisazioni in merito, e chiedeva a questo Ufficio "i tempi ancora necessari per ultimare la propria attività" al fine di poter concludere nel più breve tempo possibile le procedure demandategli dal TAR Lecce.

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Martina Franca come sostituito dal Commissario ad acta - ing. P. Solombrino (pag. 3 RAP) in ottemperanza all'ordinanza n. 1699/13 del TAR di Puglia, Lecce, Sezione Prima;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);
- l'Ente preposto all'approvazione della Variante è ai sensi dell'art. 16 comma 11 del l.r. n. 56/1980 la Giunta Regionale.

Tenuto conto

- dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale come richiamati nelle premesse;
- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il commissario ad Acta, con nota acquisita al prot. del servizio Ecologia n. AOO_089/9566 del 22.10.2014, trasmetteva le proprie osservazioni relativamente ai contributi dei SCMA e del Comune di Martina Franca, specificando in merito a quanto rappresentato da quest'ultimo che "le aree oggetto della variante di che trattasi ricadono in zona H1 regolata dall'art. 24 delle NTA" e pertanto non sono oggetto dell'introdotta art. 26 bis di cui alla DGR 537/2013.

Preso atto

- della nota prot. n. 19742 del 22.04.2014 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. AOO_89/4382 del 06.05.2014 del Servizio Ecologia, con cui il comune di Martina Franca faceva presente che "l'area in questione è già stata oggetto di precedente variante al P.R.G. adottata dal Comune con del. C.C. n. 29/2001 e n. 109/2004 di reiterazione di tutti i vincoli decaduti oggi definitivamente approvata con del. G.R. Puglia n. 537 del 28 marzo 2013[...] e che, pertanto la disciplina dell'area oggi scaturisce non dalla c.d. variante Solombrino,...., ma da quella adottata dal Comune e poi approvata dalla Regione

Puglia....”.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (zona H1 verde pubblico) in parte in zona "E3 case isolate in parte in zona "S servizi pubblici ed infrastrutture" in variante al P.R.G. ed al P.P. del comparto C/9" sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (zona H1 verde pubblico) in parte in zona "E3 case isolate in parte in zona "S servizi pubblici ed infrastrutture" in variante al P.R.G. ed al P.P. del comparto C/9" proposta dalla sig.ra Serio proprietaria della particella catastale ricadente nell'area in esame e adottata dal Commissario (M. Sarno) con deliberazione n. 1 del 27 marzo 2012.

L'area di interesse è identificata in catasto al foglio di mappa 152, particella 538 e risulta destinata a standard H1 (verde pubblico) dal PRG del Comune di Martina Franca approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1501 del 05.05.1984. Essa, che si estende su di una superficie di 15.467 mq (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 4), ricade, inoltre, secondo il Piano particolareggiato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 273 del 23.07.1984, nel comparto "C9" con la medesima destinazione.

Il TAR di Puglia - Lecce, sezione Prima, "Decorso infruttuosamente il termine decennale per i vincoli su aree destinate alle espropriazioni e considerata nulla dal TAR la Delibera di reiterazione dei vincoli (n. 51 del 04.04.2009)" (RAP pag. 6), con sentenza n. 2197/11 ordinanza n. 1699/13 ha nominato l'ing. Piergiorgio Solombrino, commissario ad acta per provvedere agli adempimenti successivi alla riqualificazione dell'area di proprietà dei ricorrenti (Serio), disposta dal precedente commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 27.03.2014. Infatti, il commissario ad acta, ing. Mario Sarno, con delibera n. 1 del 27.03.2012, ha provveduto alla riqualificazione dell'area di proprietà della sig.ra Serio, destinandola parte in zona "E3 (zona di espansione case isolate da NTA del PRG vigente) e parte in zona S "servizi pubblici e infrastrutture", prevedendo:

- a) la cessione gratuita al Comune di una superficie di mq 4.180 come area a standards per parcheggi pubblici a servizio dello stadio Pergolo prospiciente su fronte contrapposto;
- b) la cessione gratuita al Comune di un'area della superficie di circa mq 890 per la sistemazione della viabilità, area già tipizzata come strada dal vigente P.R.G.;
- c) sulla restante area, caratterizzata e recintata come un'unica superficie fondiaria di mq. 10.397, la realizzazione di un volume complessivo ripartito su 4 palazzine pari a mc 21.500 con indice di fabbricabilità fondiaria uguale a 2,06 mc/mq, indice di fabbricabilità territoriale uguale a mc/mq 1,39 e standard urbanistico corrispondente uguale a 19,40 mq/ab;
- d) la sistemazione delle suddette aree a standard ed a strada come scomputo degli oneri di urbanizzazione, previa presentazione di apposito progetto esecutivo.

Tale proposta sarà realizzata previa variante al P.R.G. del Comune di Martina Franca ed al succitato Piano Particolareggiato del Comparto C/9 (RAP pag. 6)

L'art. 18 delle NTA del P.R.G. definisce gli indici urbanistici della "zona di espansione case isolate":

- Ift= 1,5 mc/mq
- H max = 8 ml
- Rc max = 1/2
- Numero massimo di piani= 2

- Lotto minimo: 1000 mq
- Dist dai confini 4 m
- Abitanti per ha = 150.

L'intervento proposto consiste nella "cessione di parte dell'area al Comune per realizzare parcheggi, per una superficie complessiva di 4.180 mq, parte per la viabilità pubblica (890 mq) e nella realizzazione di edilizia residenziale nella zona residua del lotto per complessivi 13.489,50 mc". (RAP pag. 7)

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce in merito all'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, che "L'area interessata è, ..., una zona periferica attualmente già servita da tutte le reti impiantistiche." (RAP, pag. 25)

In merito all'accesso si rileva che il lotto è prospiciente una strada urbana che si sviluppa lungo il perimetro del campo sportivo Pergolo e conduce ad alcune abitazioni e infrastrutture sportive, collegandosi, poi con la rete stradale cittadina.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani: PUTT/p, PPTR, PAI, PTA, PRAE. Non si rilevano incoerenze con tali piani.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alle conseguenti trasformazioni urbanistiche che verranno attuate e che determineranno un modesto consumo di suolo, seppur in un'area già urbanizzata, con conseguente impermeabilizzazione dei suoli e potenziale riduzione dei suoli da destinare all'agricoltura in un ambito di confine tra città e campagna (pag. 12 del RAP). A questo si somma anche un modesto aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali, fra cui un incremento del consumo di risorse, per esempio in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti, di incremento delle emissioni.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, può risiedere:

1. nella scelta della destinazione urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell'aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento), come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008;

2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il RAP evidenzia che l'area in oggetto viene tipizzata in maniera simile a quelle circostanti (RAP pag. 7). Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, si richiama quanto prima detto.

Per quanto riguarda il secondo l'analisi del RAP evidenzia che, sebbene "Il progetto allegato alla proposta di ritipizzazione non specifica in dettaglio l'interferenza tra gli inserimenti volumetrici e il contesto esistente, quali livelli di permeabilità e/o i materiali previsti per le realizzazioni, le linee di deflusso delle acque meteoriche o l'eventuale asportazione di arbusti o essenze....", tuttavia si propongono alcune indicazioni a favore della sostenibilità quali ad esempio preservare "un elevato grado di permeabilità dei suoli", favorire "l'incremento delle specie vegetali presenti sui suoli", favorire il "mantenimento di corridoi faunistici naturali, ossia la minimizzazione delle interferenze con il sistema floro-faunistico. (RAP pag. 11) e raccomandare che "l'orientamento della case isolate sia del tipo E-O, ortogonale alla direzione eliotermica consentendo un significativo risparmio energetico" (RAP pag. 25). Si rileva ciò nonostante che non possono che considerarsi, come, tra l'altro dichiarato, quali raccomandazioni di carattere generale, non essendovi un evidente collegamento con le NTA o con eventuali prescrizioni esecutive.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DELLA VARIANTE

Nel RA (pag. 7) si afferma che l'area "è posta ai margini del centro abitato e risulta completamente urbanizzata. Alcuni suoli confinanti ricadono nello stesso comparto di PP con destinazione urbanistiche di tipo simile (zona E4)", difatti si precisa di seguito che da una parte l'area in oggetto si può considerare "seppur periferica, facente parte dell'abitato del comune di Martina Franca, dall'altra essa si inserisce in un territorio agricolo periurbano della Valle d'Itria"(RAP pag. 9).

Il lotto, di forma pressoché rettangolare, è delimitato a nord ed a est da una strada urbana (Strada Pergolo). "Nelle immediate vicinanze è presente un tessuto edificato di tipo "sparso". Sul fronte stradale del suolo oggetto del rapporto è presente una recinzione basa in pietra con un filare di alberature" (RAP pag. 7).

Secondo quanto descritto " l'ecosistema che caratterizza la zona è in buona parte artificiale" e il "grado di equipaggiamento paesistico (...) per quanto attiene all'area specifica di intervento è da reputarsi nel suo complesso di media entità". Infatti le componenti abiotiche, in parte, e quelle biotiche, in toto, sono determinate dall'attività dell'uomo. (RAP pag.8- 9).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto:

- ai sensi del PUTT/p ricade in un ATE di tipo C ovvero di "valore distinguibile", ed interessa una parte della "Area Trulli". Pertanto necessita di parere paesaggistico (ove non vi siano differenti indicazioni in merito);
- ai sensi del PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:interessa l'area della Valle d'Itria e ricade nel contesto dei "Paesaggi rurali".

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Martina Franca attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 47.023 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 75.294 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Martina Franca registra una

produzione di circa 470 kg/procapite l'anno e un incremento nella percentuale di RD per l'anno 2013 pari al 7,35%, a fronte di una percentuale di circa il 4,52 % nel 2012;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Martina Franca è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"[AS1]), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

L'analisi condotta nel RAP mette in evidenza in generale che la ritipizzazione dell'area in oggetto interessa un'area che "non presenta particolari caratteri di vulnerabilità ambientale o paesaggistica; si tratta di una zona periferica all'interno di un ambito già urbanizzato contraddistinta da un diffuso edificato, servito da attrezzature sportive pubbliche, anche dismesse, che allontanandosi dal centro abitato si fa mano mano rado, mescolandosi ad aree coltivate che rappresentano gli elementi di maggior pregio paesaggistico-ambientale" (RAP pag. 27).

Secondo quanto affermato nel RAP "gli impatti sull'ambiente circostante l'insediamento previsto dalla ritipizzazione dei suoli sono quelli tipici degli edifici residenziali. Si tratta di produzione di rifiuti, reflui e possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all'uso del riscaldamento" (RAP pag.24) la cui entità e l'estensione "è molto limitata e sostanzialmente ininfluente rispetto a quelli già presenti (RAP pag. 25). Anche in riferimento agli impatti cumulativi "il modesto incremento del carico urbanistico (156 abitanti) (...) si può valutare di modesta entità visto che rappresenta lo 0,33% degli attuali residenti nel Comune di Martina Franca".(RAP pag.26).

Va infatti rilevato che, come affermato a pag. 9 del RAP "la ritipizzazione dell'area oggetto di studio, va vista in un contesto più ampio considerata (...) la presenza di case isolate residenziali a ridosso dell'area oggetto di studio e all'interno dello stesso comparto di Piano Particolareggiato, oltre alla presenza della struttura sportiva comunale e di altri servizi scolastici." A tal proposito si rileva che tale analisi avrebbe dovuto considerare non solo gli aspetti urbanistici ("si può notare che il fabbisogno dei servizi di quartiere della popolazione in zona E (...) risulti non soddisfatto", RAP pag. 9) ma anche gli aspetti relativi alla sottrazione di standard (in questo caso aree verdi) riferiti all'intero ambito comunale e come ciò possa influenzare l'ambiente urbano in senso generale e in termini di perdita di potenziali servizi alla collettività.

Relativamente all'aspetto cumulativo degli impatti derivanti dalla ritipizzazione di varie aree nel Comune di Martina Franca, suddivise in tre ambiti, che subiscono lo stesso iter amministrativo-urbanistico a seguito di sentenze del TAR nell'allegato 1 viene svolta una analisi specifica. Le risultanze indicano che la trasformazione dell'area in oggetto svilupperebbe una "necessità di mitigazione" in riferimento ad una pressione ambientale (in particolare sulle risorse idrogeologiche) e anche una "eventuale cumulazione" in riferimento alla popolazione insediabile (156 abitanti), alla armonizzazione con i tessuti esistenti ("l'intervento è in zona esterna e prevede quindi un carico urbanizzativo e insediativo esterno, rispetto alle altre ritipizzazioni"), e al consumo di suolo ("Esteso in area periurbana. Non sussistono problemi di riduzione di aree a standard").

Inoltre l'analisi nel RAP mette in risalto i seguenti benefici prodotti dall'attuazione della Variante in oggetto (RAP pag. 12):

- benefici apportati anche agli abitanti negli edifici della zona in relazione a nuove urbanizzazioni e parcheggi di quartiere;
- benefici in termini di sicurezza del quartiere;
- benefici occupazionali.

Infine, si propongono alcune indicazioni a favore di una maggiore sostenibilità, come precedentemente richiamati alla sezione 1 del presente atto: di "dettagliare gli interventi a favore di sostenibilità, ad esempio lasciando un elevato grado di permeabilità dei suoli, favorendo l'incremento delle specie

vegetali presenti sui suoli e l'attenzione al mantenimento di corridoi faunistici naturali, ossia la minimizzazione delle interferenze con il sistema floro-faunistico. In conclusione occorre favorire il mantenimento delle relazioni con gli ambienti rurali circostanti" (RAP pag. 11) e per quel che riguarda le emissioni di gas serra "si raccomanda che l'orientamento della case isolate sia del tipo E-O, ortogonale alla direzione eliotermica consentendo un significativo risparmio energetico" (RAP pag. 25).

Quindi, sebbene non si possano escludere impatti legati al consumo di suolo e ad un incremento del consumo di risorse in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti, di incremento delle emissioni, tuttavia attese le caratteristiche delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 e di quanto suggerito nello stesso RAP.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (zona H1 verde pubblico) in parte in zona "E3 case isolate in parte in zona "S servizi pubblici ed infrastrutture" in variante al P.R.G. ed al P.P. del comparto C/9". nel Comune di Martina Franca non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica dicui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- si integri il "Rapporto ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità per la assoggettabilità a VAS" con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue);
- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, e siano salvaguardate le eventuali alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo l'accortezza di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, nonché indicando le essenze eventualmente da espiantare. Qualora gli interventi contemplino l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per

l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (circostanza non segnalata dall'elaborato "Rilevazione alberi di ulivo"), tutelati ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;[AS2]

- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;

- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.; si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;

- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;

- come rilevato nella sezione 2 della presente, il suolo in oggetto ricade all'interno di aree tutelate da parte del PUTT Puglia e pertanto si acquisisca, ove non vi siano differenti indicazioni in merito, parere paesaggistico;

- si integrino gli elaborati relativi all'istanza in oggetto con tutte le raccomandazioni di cui al "Rapporto ambientale preliminare", dettagliandole il più possibile, e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di potenziamento previste, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;

- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso

il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- di escludere la “Ritipizzazione dell’area urbana di proprietà della sig.ra Serio destinata a standard (zona H1 verde pubblico) in parte in zona “E3 case isolate in parte in zona “S servizi pubblici ed infrastrutture” in variante al P.R.G. ed al P.P. del comparto C/9”, nel Comune di Martina Franca, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di demandare all’autorità procedente, Commissario ad acta, ing. Solombrino, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nonché alla verifica delle aspetti di natura urbanistica, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
 - all’Autorità procedente - Commissario ad acta, ing. Solombrino;
 - al Servizio Urbanistica - Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli
